

- (10) Inoltre, è opportuno precisare che, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la registrazione della denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) fatto secondo la tradizione della Bulgaria non impedisce ai produttori di utilizzare il nome geografico «Tracia», comprese le sue traduzioni, nell'etichettatura o nelle presentazioni all'interno del territorio dell'Unione europea, conformemente al diritto dell'UE e in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) (STG) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 2

La denominazione di cui all'articolo 1 è accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria». Il disciplinare consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il nome geografico «Tracia», comprese le sue traduzioni, può continuare ad essere usato nell'etichettatura o nelle presentazioni all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

